



Gruppo Consiliare
lista civica **siAMO Ozzano**

Consiglieri: *Monia Vason - Gerardo Tranchitella*

Ozzano dell'Emilia, 15 gennaio 2025

Oggetto: Passi Carrai

Premesso che:

- Il passo carraio è qualsiasi accesso che preveda il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad un'area privata;
- dal 2021 è stato introdotto all'interno dell'imposta del canone unico patrimoniale la tassa sul passo carraio;
- numerosi sono state le problematiche relative alla misurazione dell'ampiezza degli stessi passi carrai;
- più volte è stato espresso il nostro parere di contrarietà a questa tassa e soprattutto al modo in cui è stata gestita;

Considerato che:

- ci sono pervenute diverse segnalazioni di cittadini che, in seguito all'introduzione dell'imposta sul passo carraio hanno subito negli anni variazioni di misurazione del passo carraio;
- sono arrivate a diversi cittadini delle rivalutazioni della tassa in seguito a rimisurazione;
- le variazioni non riguardano solo l'anno in corso ma anche gli anni pregressi, partendo dal 2021, introduzione del passo carraio;

Evidenziato che:

- gli errori di rilevazione non sono imputabili al cittadino ma all'azienda a cui si è affidato il servizio;
- non c'è chiarezza su aree che si immettono su zona pubblica o privata, discrimine per il calcolo del passo carraio;

**Consiglieri Comunali della lista civica siAMO Ozzano
CHIEDONO DI CONOSCERE:**

- se sia normativamente legale richiedere il pagamento dell'imposta pregressa, e se si chiede di sapere la normativa di riferimento che lo consente;
- se non si potesse agire diversamente e quindi non chiedere il pagamento del pregresso ai cittadini;
- la motivazione per cui non si risponde alle mail dei cittadini (di alcuni abbiamo copia) che richiedono chiarimenti.



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna
Settore Risorse e Organismi Partecipati

✉ 10, via della Repubblica C.A.P. 40064
☎ (051) 791333 - Fax. (051) 797951
e-mail urp@comune.ozzano.bo.it
www.comune.ozzano.bo.it
pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Ozzano dell'Emilia, 30 gennaio 2025

Prot. n. 0002036/2025 del 30/01/2025

classifica 02.03

Rif. Pg n. 0001127/2025 del 20/01/2025

Al Gruppo Consiliare SiAmo Ozzano
Alla cortese attenzione
- Cons. Monia Vason
Capogruppo
- Cons. Gerardo Tranchitella

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "SIAMO OZZANO" IN MERITO AI PASSI CARRABILI - RISPOSTA.

Gentilissimi Consiglieri, in merito all'interrogazione in oggetto, formuliamo la seguente risposta.

Premessa

Dall'1/1/2021 è in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati (art.1, commi 816-847, Legge n.160/2019), che sostituisce previgenti tributi e canoni, tra i quali ICP, TOSAP o COSAP.

Il Comune di Ozzano dell'Emilia ha affidato, in concessione, il servizio relativo alla società I.C.A. S.p.A., la quale svolge per conto dell'Ente, la gestione complessiva della banca dati, l'emissione/riscossione degli avvisi di pagamento, l'attività di controllo (incluso il censimento) e la gestione dei rapporti con gli utenti.

Il Comune ha comunque l'obbligo di vigilare sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario del servizio pubblico e, nel caso specifico, anche di verificare, sulla base dei presupposti normativi e tecnici, il corretto assoggettamento al canone delle occupazioni di suolo pubblico con passo carrabile e a raso assoggettabili presenti sull'intero territorio comunale, anche con attività a supporto di quelle espletate dal Concessionario.

In questo ambito, per specifici casi analizzati, sono state riscontrate, dopo verifiche tecniche con l'ausilio di dati/strumenti/piattaforme nella sola disponibilità dell'Amministrazione Comunale e non del Concessionario, casistiche di occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del canone che necessitavano di rettifiche/individuazione e che hanno conseguentemente determinato importi a conguaglio a favore e a sfavore degli utenti, o casi di annullamento canone per occupazioni assoggettate a causa di una non corretta classificazione stradale; in ulteriori casi, tali difformità e necessità di rettifiche/conguagli sono conseguenti alla non chiara e certa individuazione del limite confine del suolo pubblico, con necessità di analizzare vari tipi di elaborati/documenti dell'Ente, a volte, anche su richiesta di cittadini.

I dati errati, che hanno portato in diversi casi alla rideterminazione dei canoni sono anche scaturiti dalla non sempre chiara ed evidente individuazione del passo carrabile assoggettabile al pagamento del canone, determinabile in base al coordinato disposto tra normativa tecnica in materia e il Codice della Strada; il passo carrabile che genera l'occupazione di suolo pubblico è sempre da

individuarsi in corrispondenza del confine tra la proprietà pubblica e quella privata e non in corrispondenza delle aperture/cancellate di ingresso alle rispettive proprietà, poste nella stragrande maggioranza dei casi, per ovvi motivi di sicurezza della circolazione stradale, in posizione arretrata rispetto al confine anzidetto e solitamente di misure inferiori rispetto al vero e proprio passo carrabile.

Le verifiche eseguite dai Servizi comunali preposti, in collaborazione con il Concessionario, sono sempre state volte ad accertare l'evidente, concreta e certa occupazione di suolo sottratto all'uso pubblico ad esclusivo vantaggio di singoli cittadini/utenti e, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto di esazione del canone, al fine di garantirne la corretta applicazione.

Passiamo ora alla risposta delle singole domande.

1. se sia normativamente legale richiedere il pagamento del canone pregresso e, in caso affermativo, quale sia normativa di riferimento che lo consente;

Risposta:

1. la disciplina del canone patrimoniale di cui si tratta è dettata dall'art.1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 e dal vigente Regolamento comunale di disciplina, che definiscono anche il presupposto e i soggetti passivi del canone, l'accertamento, sanzioni, riscossione - anche coattiva - del canone. Stabiliscono, tra l'altro:
 - per quanto riguarda i passi carrabili, il criterio di misurazione e di individuazione, ai sensi del Codice della Strada;
 - che l'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel Regolamento è effettuata con la procedura dell'accertamento esecutivo (art. 1, comma 792, Legge n.190/2019) e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.
 - i termini entro i quali l'occupante può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone;
 - la misura delle sanzioni amministrative applicabili in caso di omesso, parziale o tardivo versamento e per le occupazioni abusive ovvero difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione
 2. dopo il censimento sul territorio comunale dei passi carrabili effettuato dal Concessionario nel 2021, è stato tenuto conto della necessità di allineare le banche dati per la corretta applicazione del canone (la parte prevalente delle autorizzazioni per individuare i passi e vietare la sosta sono state rilasciate all'entrata in vigore del Codice della Strada approvato con D.Lgs.n.285/1992) e di rivedere posizioni esistenti non corrette. L'attività di revisione e di allineamento è ancora in corso, in collaborazione tra Concessionario e Settori comunali competenti. Avvalendosi delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale, l'Amministrazione ha quindi ritenuto opportuno sospendere fino ad oggi i termini di versamento del canone dovuto dai cittadini/utenti per tutte le annualità di applicazione, consentendone ancora la regolarizzazione, nel rispetto dei principi dello Statuto dei Contribuenti.
2. se non si potesse agire diversamente e, quindi, non chiedere il pagamento del pregresso ai cittadini

Risposta:

1. oltre che del principio di equità nei confronti di tutti i cittadini, l'Amministrazione deve anche tenere conto che anche ai crediti tributari comunali si applica il principio di indisponibilità, principio applicabile anche in relazione al canone unico che ha sostituito i previgenti tributi comunali, con conseguente ipotesi di danno erariale nel caso di mancata riscossione di entrate cui la il Comune ha diritto;
2. nel rispetto del principio di equità nei confronti dei cittadini/utenti dei tributi e del canone unico, si è anche provveduto all'annullamento, con effetto retroattivo, del canone erroneamente applicato in relazione alle casistiche indicate in premessa

3. la motivazione per cui non si risponde alle mail dei cittadini che richiedono chiarimenti

Risposta:

1. Il rapporto con gli utenti, nell'ambito del contratto affidato, è competenza del Concessionario. Ciò nonostante, tutte le comunicazioni pervenute tramite i diversi canali istituzionali dell'Ente sono state esaminate dal Servizio preposto, predisponendo, in condivisione con il Concessionario, le contestuali risposte; costituiscono eccezione solo alcune peculiari casistiche di occupazione, ancora in fase di studio o di non di immediata definizione, che necessitano ulteriori approfondimenti e che saranno definiti non appena possibile, con comunicazione agli utenti interessati.
2. Anche per la necessità di approfondimento delle casistiche sospese, oltre che per l'attività di controllo ancora in corso, è stata confermata la sospensione dei termini per il versamento del canone per gli anni dal 2021 al 2024, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Concludendo:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2025 è stato sospeso fino al 31 marzo 2025 il termine per regolarizzare i pagamenti del canone unico ancora dovuti per gli anni dal 2021 al 2024, senza applicazione di interessi e sanzioni.
- verrà inoltre proposto al Consiglio Comunale di adottare ulteriori modifiche al regolamento per l'applicazione del canone, sempre per agevolare gli utenti.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
(Luca Lelli)

